

QUESITO 1.

- con riferimento all'art. 3.4 "capacità economica e finanziaria" alla pag. 6 del disciplinare, si chiede di chiarire cosa si intende per polizza assicurativa prestata a favore di un "medesimo soggetto contraente". Trattasi di refuso? Può essere ritenuta valida una polizza per il ramo del lotto di partecipazione il cui premio lordo complessivo nel triennio sia pari almeno all'importo lordo annuo a base di gara

RISPOSTA QUESITO 1.

L'indicazione "medesimo soggetto contraente" identifica l'unicità della contraenza del servizio assicurativo richiesto, quale requisito di capacità tecnica e professionale, all'art. 3.4 del Disciplinare di gara a cui ci si riporta integralmente.

3.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

- Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o Aziende private, **almeno 1 (uno) servizio assicurativo analogo al ramo relativamente al lotto specifico per cui si presenta offerta**, il cui premio lordo complessivo nel triennio sia almeno pari all'importo lordo annuo a base di gara, ovvero, a maggior chiarimento, il possesso di una polizza assicurativa del ramo per cui si concorre, prestata a favore di un medesimo soggetto contraente, il cui importo complessivo lordo nel triennio di riferimento non sia inferiore al valore annuale lordo del lotto posto a base di gara.

QUESITO 2.

- nel caso di partecipazione nella forma della coassicurazione con un'altra compagnia, si chiede conferma del fatto che la quota di ritenzione del rischio della delegataria possa essere pari al 50% e, pertanto, anche la quota della coassicuratrice sarà pari al 50%. Oppure è necessario che la delegataria, in caso di due soli operatori partecipanti alla coassicurazione detenga una quota maggioritaria del rischio e dunque almeno il 51%.

RISPOSTA QUESITO 2.

La Delegataria dovrà avere la quota maggioritaria.

Sul punto vedasi il capoverso secondo contenuto nell'Art. 4 del Disciplinare di gara a cui ci si riporta integralmente.

4. R.T.I, COASSICURAZIONE, CONSORZI, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

[...]

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, la Società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

QUESITO 3.

- con riferimento all'art. 6 "modalità di presentazione del plico contenente la documentazione di gara" di cui alle pagg. 9, 10 e 11 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se, nel caso di partecipazione nella forma della coassicurazione, il plico e le buste interne potranno contenere oltre alla ragione sociale e all'indirizzo della sola compagnia delegataria (come indicato alla pag. 10) anche l'indicazione della modalità di partecipazione, vale a dire "coassicurazione ex art. 1911 del codice civile".

Si chiede, inoltre, conferma del fatto che NON debba essere indicata anche la società coassicurata

RISPOSTA QUESITO 3.

Sul punto vedasi l'Art. 6 del Disciplinare di gara a cui ci si riporta integralmente.

QUESITO 4.

- si chiede conferma del fatto che il DGUE non debba essere prodotto e che si dovrà produrre solo in alternativa all'istanza di partecipazione

RISPOSTA QUESITO 4.

Sul punto vedasi quanto previsto all'Art. 7.1 lett. A1) di pag. 11 del Disciplinare di gara a cui ci si riporta integralmente.

[...]

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, Requisiti di idoneità professionale, Requisiti di capacità economica-finanziaria, Requisiti di capacità tecnica-professionale) potrà essere resa anche mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice con le informazioni richieste.

QUESITO 5.

- si chiede conferma del fatto che, in caso di partecipazione nella forma della coassicurazione, nella busta B debba essere inserito un solo capitolato sottoscritto però dai legali rappresentanti di entrambe le società coassicurate

RISPOSTA QUESITO 5.

Si conferma.

QUESITO 6.

- nel caso di partecipazione nella forma della coassicurazione, si chiede conferma del fatto che nel modulo di offerta economica possano essere indicati i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispettivamente sia della delegataria che della coassicurata (dunque indicazione di due cifre).

Si chiede inoltre di confermare che tali costi/importi siano quelli sostenuti nell'anno 2017 da entrambe le compagnie.

RISPOSTA QUESITO 6.

Nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma della coassicurazione, l'indicazione degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 95, co. 10, del D.Lgs n. 50/2016 dovranno essere indicati come ammontare complessivo unico dato dalla sommatoria dei costi sostenuti da ciascuna delle società partecipanti.